



COMUNE DI PRIVERNO

Città d'Arte

Provincia di Latina

copia

DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO N° 2

Servizi :Economico-Finanziario.

N. 49
DATA
28.01.2011

OGGETTO: servizio finanziario -apertura di credito- approvazione schema di contratto

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Visto il Decreto del Sindaco Avv. Umberto Macci, di nomina della scrivente di Responsabile del Dipartimento medesimo;

Richiamata la deliberazione di Giunta n.261 del 28/12/2010, esecutiva, di adesione, al contratto di factoring con la società SACE s.p.a. società controllata dal Ministero dell'Economia e Finanze che ha tra le finalità di favorire l'accesso al credito da parte dei fornitori di beni e/o servizi nei confronti delle amministrazioni pubbliche (di seguito "Fornitori" e, singolarmente "Fornitore") attraverso l'innalzamento del merito creditizio complessivo delle operazioni di finanziamento in favore degli stessi;

Ritenuto dover approvare l'allegato schema di contratto, quale atto propedeutico per la stipula dello stesso;

Visto il Dec.Lgs.n.77 del 25.2.1995,recante "Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali";

Visto il Dec. Legs.vo n. 267/2000;

DETERMINA

1- Per le motivazioni in premessa, di approvare l'allegato schema di contratto a definizione dell'indirizzo della Giunta comunale di cui alla deliberazione n.261/2010.

2 - La presente determinazione, comportando impegno di spesa, viene trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e per la copertura finanziaria di cui all'art.27,comma, del Dec.Lgs.25.2.1995,n.77 e diventerà esecutiva con l'apposizione della firma nella predetta attestazione.

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO

f.to rag.Rachele Mastrantoni

www.AlboPretorionline.it 02/02/17

Accordo Quadro

Tra

Sace

Fct

SpA,

-, di seguito il "Cessionario"

E

, di seguito "l'Ente"

collettivamente indicate come "le Parti"

PREMESSO CHE

- (a) Sace Fct SpA quale intermediario finanziario [iscritto all'elenco generale di cui all'art. 106 del D. Lgs. 385/93] svolge nei confronti del pubblico ogni operazione diretta a facilitare la gestione, lo smobilizzo e l'incasso di crediti ed in tale ambito propone alle amministrazioni pubbliche italiane ed ai loro fornitori l'opportunità di usufruire di un servizio di pagamento *pro soluto* a scadenza (*reverse factoring*) dei debiti commerciali intercorrenti tra loro, pattuendo altresì con gli enti debitori l'applicazione di interessi di ritardato pagamento in una misura convenzionale, inferiore a quella legale;
- (b) l'Ente nell'ambito della sua attività istituzionale, risulta debitore nei confronti di terzi in relazione all'acquisto di beni e servizi ma, per effetto della struttura effettiva dei propri flussi di cassa, non è normalmente in condizioni di assicurare il puntuale pagamento a scadenza dei propri fornitori, esponendosi così al rischio di dover sostenere ulteriori oneri per effetto di tale ritardo;
- (c) l'Ente ha interesse a ridurre l'onere potenziale derivante dai propri ritardi di pagamento, e di allargare la platea dei fornitori potenziali, garantendo loro un pagamento puntuale;
- (d) i fornitori dell'Ente hanno interesse a conseguire la certezza dei flussi di cassa derivanti dalla propria attività nei confronti dell'Ente, migliorando così la gestione della propria tesoreria e contenendo i propri oneri finanziari.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono di disciplinare convenzionalmente i rispettivi rapporti derivanti dall'opportunità offerta ai fornitori dell'Ente di optare per il regolamento dei loro crediti a mezzo del servizio di *reverse factoring* offerto da Sace Fct SpA.

1. DEFINIZIONI

Ai fini del presente Accordo, i termini qui di seguito elencati avranno il significato di seguito indicato. I termini definiti al singolare si intendono riferiti anche al plurale.

"**Accordo**" indica il presente accordo quadro di *reverse factoring* e documento di sintesi.

"**Fornitore**" indica l'entità che, in forza di uno o più accordi, effettua una fornitura di beni e/o servizi a favore dell'Ente.

"**Ente**" indica il

"**Cessionario**" indica SACE FCT S.p.A. con sede legale in Milano Via A. De Togni n.2;

"**Plafond**" indica quanto deliberato da Sace Fct SpA per l'acquisto *pro soluto* di crediti verso l'Ente; tale plafond ammonta ad euro 2.000.000,00 ed ha caratteristiche *revolving*, cosicché tutti i pagamenti operati dall'Ente a fronte di debiti certificati ripristina automaticamente e nella stessa misura la disponibilità del Plafond. Sace Fct SpA si riserva, in ogni caso, la facoltà di modificare a proprio insindacabile giudizio, anche in riduzione, l'importo del Plafond, dandone comunicazione all'Ente con un preavviso di 30 giorni solari.

“**Tasso Convenzionale**” indica il tasso d’interesse calcolato come la media giornaliera dei valori assunti dal tasso Euribor **a tre** mesi nel periodo intercorso tra la data di scadenza contrattuale di ciascuna partita componente il credito acquistato da SACE Fct SpA e la data di pagamento della medesima partita da parte dell’Ente, maggiorato di un numero variabile di punti base, in funzione del ritardo di pagamento effettivo.

2. OGGETTO

Il presente Accordo ha per oggetto la disciplina del rapporto di *reverse factoring* offerto dal Cessionario ai Fornitori dell’Ente in relazione a tutti i crediti, presenti o futuri, vantati dai Fornitori nei confronti dell’Ente e ceduti al Cessionario. Esso ha forza di legge tra le parti ai sensi dell’art. 1372 c.c.. Le singole clausole di cui è composto sono integrate, di diritto ove necessario, da quanto previsto dalla L. 21 febbraio 1991, n. 52 (la Legge) e, per quel che concerne l’ordinamento pubblicistico, dagli artt. 69 e 70 del R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, dall’art. 9 della L. 20 marzo 1865 n. 2440 all. E ed infine dal disposto dell’art. 117 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. Resta salva l’applicazione delle norme del codice civile per le cessioni di credito prive dei requisiti di cui al comma 1 dell’art. 1 della Legge e per i contratti pubblici rispetto a cui le deroghe alla disciplina codicistica non operano.

3. Dichiarazioni dell’Ente

Con la presente Accordo l’Ente dichiara di:

- a) accettare sin d’ora la cessione a favore del Cessionario dei crediti che il Fornitore vanta e/o vanterà nei confronti dell’Ente per le forniture e/o prestazioni di servizi eseguiti (allegato “B” fac simile di accettazione dell’Ente relativo alla cessione di crediti futuri - allegato “C” fac-simile di accettazione dell’Ente relativo alla cessione di crediti esistenti). L’intervenuta cessione verrà evidenziata anche mediante apposita indicazione riportata in fattura.
- b) confermare che in relazione ai crediti ceduti procederà a rilasciare al Cessionario specifica certificazione concernente la liquidabilità, esigibilità e certezza dei crediti ceduti con indicazione della data del pagamento.

4. Certificazione

- a) Nel contesto dei propri processi amministrativi, l’Ente provvederà a verificare la corrispondenza della fattura emessa dai vari Fornitori con le prestazioni e forniture ricevute dagli stessi, nonché la conformità della fattura alle condizioni contrattuali. Tale verifica dovrà essere espletata nel più breve termine possibile e, comunque, prima della data di scadenza del pagamento della singola fattura.
- b) All’esito della verifica, l’Ente certificherà al Cessionario l’esistenza e l’esigibilità del proprio debito, trasmettendo specifica comunicazione evidenziante:
 - (i) l’approvazione parziale o totale;
 - (ii) l’importo validato;
 - (iii) la scadenza contrattuale, laddove risultasse diversa da quella indicata dal Fornitore;
 - (iv) la data del pagamento.
- c) La certificazione potrà essere trasmessa al Cessionario secondo una delle seguenti modalità:
 - tramite aggiornamento della situazione contabile del Fornitore sul portale web messo a disposizione dell’Ente dal Cessionario;
 - tramite posta elettronica certificata di un documento contenente le informazioni di cui sopra;
 - tramite posta ordinaria o corriere di un documento di certificazione contenente le informazioni di cui sopra.
- d) Con la trasmissione della dichiarazione di certificazione al Cessionario, l’Ente:
 - accerta la propria obbligazione di pagamento – totale o parziale – a fronte della fornitura di beni o servizi in base ai contratti stipulati con il Fornitore;
 - attesta, eventualmente modificandola rispetto all’indicazione del Fornitore, la scadenza contrattuale delle proprie obbligazioni di pagamento, relativamente alle singole partite che compongono il debito;
 - conferma l’astrazione dal rapporto sottostante tra l’Ente ed il Fornitore, con rinuncia dell’Ente a qualsiasi azione di ripetizione nei confronti del Cessionario ed all’opposizione in danno di quest’ultima di eccezioni attinenti al rapporto sostanziale tra l’Ente ed il Fornitore.
- e) Conseguentemente, il debito certificato dall’Ente si considererà certo, liquido ed esigibile, anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 642 c.p.c.
- f) In base alla certificazione operata dall’Ente, il Cessionario provvederà ad operare il pagamento del corrispettivo della cessione dei singoli crediti al Fornitore, nei limiti degli importi certificati dall’Ente, deducendone le proprie competenze.

E' facoltà del Fornitore richiedere al Cessionario l'anticipazione del corrispettivo della cessione rispetto alla data di pagamento riportata nella Certificazione, pattuendone le relative condizioni economiche.

5. Dilazione nei pagamenti

Il Cessionario, in relazione ai crediti ceduti e/o che cederà il Fornitore, e previa accettazione della cessione e certificazione dei crediti da parte dell'Ente, accorderà a quest'ultimo una dilazione di pagamento di giorni rispetto alla data di pagamento riportata dall'Ente in sede di Certificazione dei crediti (tale data potrà coincidere con la scadenza originaria prevista sulle fatture che il Fornitore emetterà a carico dell'Ente o divergere da questa qualora l'Ente abbia indicato una diversa data), il tutto nei termini e alle condizioni di cui al presente Accordo e alle condizioni economiche specificate nel relativo documento di sintesi che viene dall'Ente sottoscritto quale parte integrante e sostanziale ed è unito al presente Accordo ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di trasparenza.

6. Obblighi dell'Ente

Con riferimento alle cessioni a favore del Cessionario dei crediti del Fornitore nei confronti dell'Ente, quest'ultimo :

- 6.1) si impegna irrevocabilmente al puntuale pagamento delle fatture relative ai crediti ceduti al Cessionario alle nuove scadenze determinatesi per effetto della dilazione.
- 6.2) Accetta fin d'ora che l'eventuale dilazione che il Cessionario accorderà all'Ente s'intenderà inefficace qualora il Fornitore riacquistasse i crediti ceduti, cui consegnerà l'obbligo dell'Ente di corrispondere alla stessa l'ammontare relativo.
- 6.3) Per l'intera durata della dilazione di pagamento accordata dal Cessionario, l'Ente riconoscerà al Cessionario medesimo - a valere sulla complessiva esposizione risultante a debito dell'Ente, anche per eventuali spese, sul conto di cui al successivo punto 7) - un interesse in ragione d'anno, compensi e spese come specificato nell'unito documento di sintesi.
 - Il tasso d'interesse è parametrato, restando espressamente convenuto che qualora l'Ente provvedesse puntualmente al pagamento al termine della dilazione di cui alle premesse della presente, il Cessionario addebiterà l'Ente - a decorrere dal giorno successivo a detto termine - interessi maggiorati di ritardato pagamento.
 - Il valore annuo del tasso per effetto della capitalizzazione infrannuale di cui appresso, stante la natura variabile del parametro, risulta dall'applicazione della seguente formula, in cui m=numero di capitalizzazioni infrannuali: $im = ((1 + i/m)^m - 1) \times 100$.
 - La capitalizzazione infrannuale degli interessi è convenuta con periodicità trimestrale in via posticipata, in sede di chiusura periodica del relativo conto.
 - Il saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del conto produce interessi nella misura di cui sopra, fermo restando che su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica.
- 6.4) Il tasso di interesse ivi compresi l'eventuale parametro di riferimento e i punti aggiuntivi ed ogni altro prezzo e condizione possono essere variati dal Cessionario qualora sussista un giustificato motivo; tali eventuali variazioni saranno pertanto comunicate all'Ente nei modi e con il preavviso prescritti dalle norme per la trasparenza dei servizi finanziari e s'intenderanno approvate dall'Ente qualora quest'ultimo non esercitasse il diritto di recesso - con le modalità di cui al successivo punto 9) - senza penalità e senza spese di chiusura entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di variazione da parte del Cessionario.
- 6.5) Il presente Accordo non limita in alcun modo il diritto del Cessionario di richiedere, anche in via giudiziale, il pagamento dei crediti scaduti, ferma restando l'applicazione degli interessi di ritardato pagamento nella misura convenuta con l'Ente e di cui al documento di sintesi. Resta inoltre inteso che per i crediti non certificati dall'Ente gli eventuali interessi moratori si computeranno al tasso di legge di volta in volta vigente.

7. Registrazioni contabili – Compensazione

Tutte le partite di dare e avere che sorgeranno per effetto della presente saranno annotate in un conto a partite aperte noi intestato all'Ente presso il Cessionario.

E' espressamente convenuta la facoltà del Cessionario di compensazione per tutte le ragioni di debito e credito risultanti dal suddetto conto, ancorchè non scadute, a norma dell'art. 1252 cod.civ.

8. Pagamenti

Il pagamento da parte dell'Ente avverrà a mezzo Rimessa Diretta con bonifico bancario sul c/c n. intestato a Sace Fct SpA presso (IBAN)

Sarà cura dell'Ente indicare analiticamente al Cessionario l'imputazione delle somme che andrà a erogare a titolo di pagamento dei propri debiti, restando inteso che, in difetto di tale comunicazione, tutti i pagamenti ricevuti saranno imputati dal Cessionario prioritariamente agli interessi maturati, scaduti e impagati e, quindi, a decurtazione del debito in linea capitale, a partire dalle fatture scadute da più tempo.

L'Ente provvederà a comunicare immediatamente al Cessionario il nominativo dei soggetti responsabili del procedimento di certificazione ai sensi della Legge n. 241/1990 ed eventuali sostituzioni anche temporanee.

Il Cessionario dichiara unilateralmente che si asterrà dall'intraprendere azioni legali di recupero a fronte del proprio credito, salvo che:

- in presenza di partite scadute da oltre 180 giorni il cui importo superi il 5% del debito complessivo, ovvero
- in caso di provvedimenti di commissariamento o dissesto dell'Ente.

9. Documentazione – approvazione estratti conto

Il Cessionario inoltrerà all'Ente la seguente documentazione:

- estratto mensile riepilogativo della posizione dell'Ente risultante dai movimenti contabili registrati nel conto;
- fattura per interessi con cadenza corrispondente alla chiusura periodica del conto.

Gli estratti conto si intenderanno approvati, in mancanza di opposizione dell'Ente, trascorsi 60 giorni dal ricevimento degli stessi.

Le predette comunicazioni di opposizione e quelle di recesso di cui al precedente punto 6.3), dovranno essere effettuate dall'Ente per iscritto e inviate al Cessionario per raccomandata a.r. o altro mezzo equivalente.

10. Decadenza dal beneficio del termine

E' espressamente convenuta la decadenza dell'Ente dal beneficio del termine (art.1186 c.c.) - con conseguente facoltà del Cessionario di richiedere all'Ente il pagamento immediato di ogni debito di quest'ultimo qualora l'Ente non provvedesse al pagamento al Cessionario dei crediti ceduti al Cessionario medesimo alla scadenza del termine di dilazione o qualora l'Ente non provvedesse al pagamento delle fatture per interessi di dilazione o di ritardato pagamento.

11. Durata e Recesso

Il presente Accordo ha durata indeterminata con facoltà di recesso per ciascuna delle Parti, da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento e/o posta elettronica certificata con un preavviso di almeno 90 giorni, senza penalità e senza spese di chiusura..

Il recesso non ha alcun effetto relativamente ai crediti già oggetto di cessione a favore del Cessionario che restano regolati dai patti e condizioni contenuti nel presente Accordo e fermo restando quanto prescritto al punto 10).

12. **Procedimento Conciliativo**

Nel caso di insorgenza di contestazione tra le Parti in ordine all'applicabilità ed al regime di quanto contemplato dal presente Accordo, la Parte che ha sollevato la contestazione potrà invitare l'altra Parte ad un tentativo di conciliazione, mediante comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, che descriva l'oggetto della contestazione e la richiesta.

In esito ad una richiesta di conciliazione, le Parti si adopereranno in buona fede e nell'osservanza delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili per tentare la composizione della lite; la lite non potrà comunque essere promossa se non decorsi 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta di conciliazione.

13. **Spese**

Le spese di eventuale registrazione del presente Accordo, come di ogni altro atto allo stesso inerente e conseguente sono a esclusivo carico dell'Ente.

14. **Responsabilità Amministrativa**

Con riferimento alla disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni di cui al D.Lgs 8.6.2001 n. 231, l'Ente dichiara di essere informata che Sace Fct SpA ha adottato un Modello di Organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e che è tenuto all'osservanza del Codice Etico di Gruppo SACE e che tutti coloro che operano con Sace Fct SpA sono tenuti al rispetto delle regole e dei precetti stabiliti dal Codice Etico di Sace Fct SpA di cui è possibile la consultazione sul sito www.sacefct.it, alle cui disposizioni saranno conformati i reciproci comportamenti nello svolgimento dei rapporti contrattuali.

L'Ente dà atto di essere stato informato dal Cessionario – con apposita informativa resa in fase pre-contrattuale – delle finalità e delle modalità di trattamento dei dati personali dell'Ente per le cui fattispecie l'Ente ha reso idoneo consenso, nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali ex D.Lgs. n. 196/2003 (c.d. Codice Privacy).

15. **MISCELLANEA**

Qualsiasi modifica al presente Accordo non sarà valida e vincolante se non risulti da atto scritto, firmato dalla Parte nei cui confronti la modifica è invocata.

Le obbligazioni qui assunte non implicano in capo al Cessionario o all'Ente alcuna responsabilità in merito all'operato dell'altra Parte.

Il mancato esercizio di diritti o facoltà previsti dal presente Accordo o, per quanto qui non disciplinato, dalla legge applicabile non costituisce acquiescenza e non potrà in alcun modo pregiudicare il diritto del Cessionario e dell'Ente alla esecuzione di quanto qui contemplato.

16. **PUBBLICITÀ**

Le Parti convengono di dare la massima pubblicità ai contenuti del presente Accordo, anche mediante i rispettivi siti internet. In particolare, l'Ente si impegna a comunicare ai propri Fornitori la disponibilità all'intervento del Cessionario per facilitare lo smobilizzo ed il pagamento dei loro crediti. Il Cessionario provvederà, a sua volta, ad inserire l'Ente nella lista delle entità convenzionate al servizio di *reverse factoring* del Cessionario medesimo.

Distinti saluti.

Timbro firma
Indirizzo

.....

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c. dichiariamo di aver preso visione ed approvare specificatamente le seguenti clausole: accettazione della cessione di credito; 2. (oggetto); 3. (dichiarazioni dell'Ente); 4. (Certificazione); 5. (dilazione nei pagamenti); 6. (Obblighi dell'Ente: impegno al pagamento – inefficacia della dilazione - interessi convenzionali e loro capitalizzazione infrannuale, facoltà del Cessionario di variazione unilaterale dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione, ove sussista un giustificato motivo; preavviso della variazione e facoltà di recesso); 7. (Registrazioni contabili – Compensazione); 8. (Pagamenti); 9. (Documentazione – approvazione estratti conto); 10. (decadenza dal beneficio del termine); 11. (Durate – Recesso); 12. (Procedimento conciliativo); 13. (Spese); 14. (Responsabilità amministrativa); 15. (Miscellanea); 16. Pubblicità).

Timbro e firma

Dichiariamo e diamo atto di aver preventivamente ricevuto:

- copia del documento denominato “principali diritti del cliente” e del foglio informativo relativo alle operazioni e servizi di cui alla presente;
- copia del presente Accordo idoneo per la stipula.

Timbro e firma

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata in elenco all'albo pretorio e vi resterà per 15 giorni consecutivi dal **02/02/2011**;

■ non comportando spesa, non sarà sottoposta al visto del responsabile del servizio finanziario e sarà esecutiva dal momento della sua sottoscrizione;

comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per il visto di regolarità contabile e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art.151, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n.267 e diverrà esecutiva con l'apposizione delle predetta attestazione.

A norma dell'art.8 della legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è la Rag. Rachele Mastrantoni e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0773/912217)

Responsabile del Dipartimento N.2
f.to Rag. Rachele Mastrantoni

Priverno, 28/1/2011

La copia è conforme all'originale
Priverno 28/1/2011

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO
Rag. Rachele Mastrantoni